



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 218 LEGISLATURA N. IX

delibera
53

DE/GR/ITE 0 NC
Oggetto: LR 23 novembre 2011 n. 22 - "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico . - Art. 10, comma 4 - Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali"
Prot. Segr. 67

Lunedì 27 gennaio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- PAOLA GIORGI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- MAURA MALASPINA Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- SARA GIANNINI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Paola Giorgi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: LR 23 novembre 2011 n. 22 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico . . – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio infrastrutture, trasporti ed energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio infrastrutture, trasporti ed energia, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 23 novembre 2011 n. 22, “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*”, così come specificati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa MORONI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario SPACCA)

AR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 23 novembre 2011 N. 22 – *“Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 - Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.*
- Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 *“Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”.*

MOTIVAZIONE

PREMESSE

A seguito dei tragici eventi alluvionali che hanno colpito la Regione nei primi giorni di marzo 2011, sulla base delle risultanze della seduta di Consiglio Regionale del 10 marzo 2011 e sulla base di una proposta di legge ad iniziativa della Giunta Regionale e stata approvata, in data 23 novembre 2011, la legge regionale n. 22 sopra richiamata.

La legge regionale in oggetto tratta, al capo II, l'assetto idrogeologico del territorio e dispone, tra l'altro:

- per *“gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il regime idraulico”* l'esecuzione di una “verifica di compatibilità idraulica” (cfr commi 1 e 2 dell'art. 10);
- la previsione di misure compensative rivolte al perseguimento “dell'invarianza idraulica” per *“ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale”* (cfr comma 3 dell'art. 10).

Il comma 4 del medesimo articolo 10 della legge contiene il mandato alla Giunta regionale a stabilire *“criteri per la redazione della verifica di compatibilità idraulica . . . nonché le modalità operative e le indicazioni tecniche relative ai commi 2 (n.d.r. valutazione dell'ammissibilità degli interventi di trasformazione) e 3 (n.d.r. invarianza idraulica)”*.

Nelle more dell'approvazione di criteri, modalità operative e indicazioni tecniche, per le due tematiche introdotte dalla legge regionale riguardanti l'assetto idrogeologico, relative alla verifica di compatibilità idraulica (nel seguito anche denominata V.C.I.) e all'invarianza idraulica (nel seguito anche denominata I.I.), trovano applicazione le misure transitorie e di salvaguardia previste all'articolo 13 (commi 3 e 4) della legge regionale 22/2011. In tal modo, anche se non con la piena operatività ed efficacia derivanti dall'espletamento di tale adempimento, è da ritenere che il legislatore abbia voluto garantire una tutela ritenuta almeno sufficiente degli obiettivi di legge.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Peraltro, per inciso e con riferimento, in generale, alla materia generale del demanio idrico e, in particolare, ad eventuali responsabilità di ordine civilistico, si considera che la sua gestione è affidata alle Regioni ed agli Enti competenti per territorio ai sensi del primo comma dell'articolo 86 del D.Lgs. 112/98 (cfr. inoltre LL.RR. 10 e 13/1999).

CONTENUTI

Ad adempimento della previsione dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, si è predisposto il documento tecnico denominato: "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali" (nel seguito definito anche semplicemente "Criteri").

I Criteri sono strutturati nel seguente modo:

- Il testo avente natura più strettamente "dispositiva", diviso in quattro Titoli:
 - DISPOSIZIONI GENERALI
 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
 - INVARIANZA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
 - DISPOSIZIONI FINALI
- A garantire una migliore comprensione dei criteri, e per facilitare le attività di quanti interessati dalla loro applicazione è inoltre prevista la pubblicazione sul sito Internet della struttura tecnica regionale competente in materia di Difesa del suolo-Autorità di bacino di ulteriori linee guida generali aventi natura esplicativa, facilitativa, chiarificatrice della "prima parte" e riguardanti:
 - LO SVILUPPO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA;
 - LO SVILUPPO DEGLI ACCORGIMENTI TECNICI PER L'INVARIANZA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI - ORIENTAMENTO E SCHEDE MONOGRAFICHE NELLA SCELTA DEI DISPOSITIVI IDRAULICI E PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI;
 - LO SVILUPPO DI ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI IN AREE INONDABILI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.

In particolare rispetto ai contenuti dei Criteri si pone in evidenza, in particolare, quanto di seguito descritto:

Titolo I – Disposizioni generali

- Precisa che l'ambito di applicazione riguarda l'intero territorio regionale (cap. 1.2);
- Richiama l'applicabilità delle norme previste dai Piani di Assetto Idrogeologico entro le aree perimetrate dagli stessi (cap. 1.2);
- Individua le attività degli enti competenti a seguito dell'entrata in vigore dei criteri (cap. 1.3)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Titolo II – Verifica di compatibilità idraulica

- Individua le fattispecie urbanistiche dalle quali consegue una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico e, conseguentemente, assoggettate a Verifica di Compatibilità Idraulica – V.C.I. - (cap. 2.2);
- Raccorda ed omogeneizza la V.C.I. con la compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 e con le procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 (cap. 2.3);
- Definisce la V.C.I. (cap. 2.4):
 - specifica i livelli successivi di approfondimento (n. 3: PRELIMINARE - Analisi idrografica-bibliografica-storica; SEMPLIFICATA - Analisi idrografica-bibliografica-storica e Analisi geomorfologica; COMPLETA - Analisi idrografica-bibliografica-storica, Analisi geomorfologica e Analisi idrologica-idraulica), le fattispecie e le situazioni ed il grado di approfondimento richiesto per ciascun livello (cap. 2.4.1.);
 - descrive la Verifica Preliminare - Analisi idrografica-bibliografica-storica (cap. 2.4.2);
 - descrive la Verifica Semplificata - Analisi idrografica-bibliografica-storica e Analisi geomorfologica (cap. 2.4.3);
 - descrive la Verifica Completa - Analisi idrografica-bibliografica-storica, Analisi geomorfologica e Analisi idrologica-idraulica (cap. 2.4.4), ad esito della quale risulta l'individuazione delle fasce a differente grado di pericolosità idraulica.
- All'interno di ogni livello di verifica vengono forniti criteri, modalità ed indicazioni tecniche per una migliore compatibilità delle previsioni urbanistiche; con riferimento alla loro eventuale localizzazione entro le fasce di pericolosità di cui al punto precedente in particolare si evidenzia che:
 - le nuove previsioni urbanistiche in Z.T.O. agricole di tipo "E" del D.M. 1444/1968 vanno previste esterne a fasce di pericolosità e raccordate ad esse da una adeguata fascia di transizione;
 - per l'attuazione di previsioni esistenti alla data di entrata in vigore dei Criteri, varianti a previsioni esistenti e PORU; si prevedono interventi regolatori del carico urbanistico e misure di tipo edilizio costruttivo per migliorare la vulnerabilità degli elementi direttamente esposti ad un'eventuale esondazione (es. locali interrati), anche in relazione al livello di approfondimento delle analisi eseguite;
- definisce criteri ed indicazioni tecniche per la realizzazione di eventuali interventi per la mitigazione del rischio idraulico (cap. 2.5).

Titolo III – Invarianza idraulica

- descrive finalità e caratteristiche generali dell'Invarianza idraulica (cap. 3.1);
- descrive l'ambito di applicazione dei Criteri (cap. 3.2);

MR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- fornisce indicazioni operative, individuando in particolare le fattispecie di applicabilità dei Criteri (cap. 3.3);
- definisce i contenuti delle misure per il perseguimento dell'invarianza in particolare (cap. 3.4), tramite:
 - la suddivisione degli interventi di trasformazione territoriale in quattro classi dimensionali di potenziale impermeabilizzazione (Trascurabile; Modesta, Significativa, Marcata);
 - la formulazione di una modalità di calcolo di volumi minimi di invaso per ciascuna delle classi dimensionali sopra individuate;
 - la formulazione di criteri, modalità ed indicazioni tecniche cui riferire misure ed interventi compensativi;

Titolo IV – Disposizioni finali

- precisa l'applicabilità dei Criteri rispetto ai procedimenti in corso (cap. 4.1);
- fornisce indicazioni per le varianti a strumenti attuativi di strumenti di pianificazione territoriale in riferimento al loro stato di attuazione (cap. 4.1);
- fornisce indicazioni per l'applicabilità delle misure di cui al Titolo III alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore dei Criteri;
- riporta in appendice le definizioni utili ai fini dell'attuazione.

PARTECIPAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

Nelle premesse si è considerato che l'ambito di applicazione dei Criteri è, per espressa previsione del legislatore, rivolto:

- agli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il regime idraulico, per quanto attiene la verifica di compatibilità idraulica;
- ad ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale, per quanto attiene le misure per l'invarianza idraulica;

In sintesi l'ambito di applicazione del documento riguarda i settori dell'urbanistica e dell'edilizia, e pertanto anche in virtù di tale considerazione per la predisposizione del documento e l'individuazione dei suoi rilevanti effetti sulle attività di Comuni e Province si è costituito un gruppo di lavoro (GdL) cui hanno partecipato rappresentanti di ANCI ed UPI, oltre che delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa del suolo-rischio idrogeologico ed urbanistica.

Le riunioni del gruppo di lavoro si sono svolte in parallelo ed in contemporanea a quelle analoghe relative alla predisposizione del regolamento di cui al capo I della legge (approvato con DGR n. 1156 dell'1/08/2012) ed in accordo tra gli attuali servizi "Territorio ed Ambiente" ed "Infrastrutture Trasporti ed Energia" (cui sono incardinate le succitate P.F. regionali competenti in materia di difesa del suolo e di urbanistica, paesaggio e informazioni territoriali).

A conclusione di una prima serie di incontri è stata inviata ai componenti ANCI ed UPI del GdL la bozza del documento tecnico con i criteri sulla quale, dapprima in via

MR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

informale e successivamente con nota prot. 141/12 del 17/09/2012 avente ad oggetto "Valutazioni finali regolamento compatibilità idraulica L.R. 22/2011", l'ANCI MARCHE ha richiesto modifiche rispetto al testo predisposto dalla P.F. Difesa del suolo.

Le richieste ANCI sono state esaminate in un incontro convocato dal Servizio Territorio e ambiente ed avvenuto in data 1 ottobre 2012; in via sintetica si rappresentano nel seguito gli argomenti cui erano le osservazioni.

1. *Richiesta*: - struttura del documento - "*siamo quindi a richiedere che i tre allegati (n.d.r. e non la denominata parte generale costituita da criteri regole e prescrizioni) diventino linee guida generale e pertanto non siano prescrittivi*"
2. *Richiesta*: - Verifica di compatibilità idraulica - "*punto 1) qualora l'intervento oggetto di verifica di compatibilità idraulica risulti vicino ad un corso d'acqua già valutato dal PAI e qualora il PAI escluda l'area dalle zone di pericolo non sia richiesta alcuna verifica*"
3. *Richiesta*: - Verifica di compatibilità idraulica - "*si richiede che la verifica sia limitata ai fossi demaniali*"
4. *Richiesta*: - verifica di compatibilità idraulica - "*punto 2) si chiede la rettifica della parte che prevede da parte dell'Autorità idraulica di richiedere comunque le verifiche idrauliche di terzo livello anche in presenza di una autolimitazione del Comune nel caso l'area ricada entro la fascia di rispetto geomorfologica (indagini di secondo livello)*"
5. *Richiesta*: - invarianza idraulica - "*punto 3) a riguardo dell'invarianza idraulica si chiede (n.d.r. con riguardo a volumi e tempi di ritorno) di non fare riferimento a tempi di ritorno di 200 anni, ma di 30, così come previsto per le reti di fognatura (normativa UNI).*"
6. *Richiesta*: invarianza idraulica - punto 4) sempre a riguardo dell'invarianza idraulica "*si ritiene che possa essere applicata senza la necessità di ulteriori studi la formula dei 350 mc ad ettaro impermeabilizzato previsto dalla L.R. 22/2011, anche con parametri restrittivi per i comuni che intendano semplificare le procedure.*"

Alla luce delle sopracitate richieste è seguito un primo aggiornamento (evidentemente per quanto ritenuto di accoglibile) del testo dei Criteri.

L'adozione delle misure contenute nella proposta è stata sollecitata dal Servizio Territorio e Ambiente con nota del 21.11.2012 e dall'Ordine dei Geologi che con nota del 21.12.2012 ha evidenziato la necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nella L.R. n. 22/2011.

È stata pertanto predisposta, nel periodo gennaio-febbraio 2013, una prima bozza di proposta di delibera di richiesta parere al CAL e consegnata agli assessori competenti per le materie della Difesa del suolo e dell'Urbanistica.

In data 23 aprile 2013 è stato indetto dagli Assessori competenti in materia di Difesa del suolo ed Urbanistica un incontro ad esito del quale l'ANCI ha rappresentato di avere ulteriori osservazioni da proporre sul testo della proposta di D.G.R. (che peraltro in linea di principio recepisce molteplici richieste della stessa ANCI). L'incontro si è chiuso con il mandato ad illustrare nel dettaglio all'ANCI i Criteri e a esplorare la possibilità di un ulteriore miglioramento del documento per il tramite di un ulteriore contributo ANCI.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nei giorni seguenti sono state pertanto presentate le osservazioni ANCI che, in sintesi richiedevano modifiche particolarmente consistenti, sia nella forma sia nella sostanza, ai criteri. Nel tentativo di migliorare il documento e di accogliere le proposte ritenute condivisibili si è operata un'ulteriore revisione dei criteri (seconda - datata giugno 2013), mantenendo la struttura del documento regionale e recependo (così si ritiene e per quanto di possibile e compatibile con la struttura e le scelte del documento) buona parte delle richieste.

Il testo nella forma rivista è stato oggetto di una prima consultazione congiunta con ANCI ed UPI ad esito della quale questi ultimi hanno ritenuto di richiedere un incontro all'assessore regionale competente in materia di Difesa del suolo per esporre "ufficialmente" le proprie richieste.

L'incontro è avvenuto in data 28 ottobre 2013 presso l'Assessorato regionale alla Difesa del Suolo. In tale occasione sia UPI che ANCI hanno presentato le loro "osservazioni" sul testo giugno 2013; osservazione in alcuni casi "divergenti" rispetto al medesimo argomento o parte di testo.

Preso atto di tali divergenze la riunione si è conclusa con l'impegno di un ulteriore ed "ultimo" incontro per poter cercare un punto di sintesi il più completo possibile.

Tale incontro è avvenuto in data 5 novembre u.s. e, ad esito del quale, la P.F. Difesa del suolo ha predisposto il testo da proporre in approvazione alla Giunta Regionale per il successivo invio al Consiglio delle autonomie locali (CAL), testo sul quale, purtroppo, non si è pervenuti ad una integrale condivisione con i soggetti interessati.

A prescindere dalle singolarità di ciascuna osservazione si propongono i seguenti elementi di riflessione:

- alcuni motivi di divergenza discendono, al di là dei ruoli ricoperti da ciascun attore, dalle specifiche previsioni di legge: Ad esempio, da più parti è stata ritenuta estremamente gravosa la previsione dell'applicazione delle misure per l'invarianza idraulica per "ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale" così come previsto dal comma 3, art. 10, della legge regionale; e si è osservato che sarebbe stata forse migliore un'applicazione "graduale" del principio (peraltro condiviso da tutti) magari limitandosi, in prima battuta, agli strumenti attuativi previsti dalla legge urbanistica regionale (e agli strumenti ad essi assimilabili).
- In generale è emersa una propensione da parte degli Enti incaricati di funzioni di controllo (Provincia) a non vedere limitati i propri compiti ed anzi, magari e se possibile, a migliorarne l'efficacia.
- Dall'altro lato, invece, gli Enti aventi nella materia in oggetto funzioni più "operative" (Comuni) hanno avanzato, in generale e nell'ottica di conferire maggiore efficacia e celerità dell'azione amministrativa, richieste tendenti ad ampliare le fattispecie in cui potessero svolgere autonomamente gli adempimenti previsti dalla legge.

Pertanto, come descritto nel documento istruttorio, si è esperito un corposo procedimento di possibile condivisione del contenuto del documento tecnico previsto dalla legge regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I "Criteri", per la ricaduta e gli effetti sulle attività degli Enti locali (in particolare Amministrazioni Provinciali e Comunali) rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2007.

A riguardo, con delibera n. 1608 del 2 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha disposto la trasmissione al Consiglio delle autonomie locali (CAL) dello schema di delibera predisposto per l'approvazione dei denominati "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali".

Nella seduta del 13 dicembre 2013 il CAL ha espresso il parere n. 58/2013 deliberando:

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modificazioni di seguito formulate:

- al paragrafo 2.2 "Ambito di applicazione" le parole "In ogni caso sono assoggettati a VCI gli strumenti attuativi previsti dalla l.r. 34/92 adottati successivamente all'entrata in vigore dei presenti criteri" sono soppresse;
- al paragrafo 2.4.1 "Livelli della verifica di compatibilità idraulica" nell'elenco del sesto capoverso la lettera d) è soppressa;
- al paragrafo 4.1 "Disposizioni finali e procedimenti in corso" nella lettera b) dall'elenco del terzo capoverso le parole: "se non è previsto alcun incremento del carico urbanistico ed" sono soppresse;
- al paragrafo 4.1 "Disposizioni finali e procedimenti in corso" dopo la lettera b) dall'elenco del terzo capoverso le parole "a titolo di riferimento delle possibili azioni di mitigazione del rischio idrogeologico richieste al Titolo II si rimanda al contenuto dell'allegato al presente documento indicato sotto la lettera "C" sono soppresse.

A proposito del contenuto del parere del CAL si evidenzia quanto di seguito.

Prima alinea – paragrafo 2.2 – La richiesta è relativa ad un "apparente refuso" del testo approvato con la DGR 1608/2013, condivisibile in linea di principio, e meritevole di considerazioni di merito.

La condivisibilità del principio è evidente dal momento che l'assoggettamento a VCI degli strumenti di pianificazione territoriale attuativa risulta già previsto nelle fattispecie individuate nei tre paragrafi precedenti quello di cui si chiede l'eliminazione, contraddistinti dalle lettere a) b) e c).

Dal punto di vista del merito la richiesta del CAL, invece, non è esattamente coincidente con la soluzione concordata in tavolo tecnico ANCI/UPI nel quale si è infine deciso di eliminare il riferimento agli strumenti di pianificazione attuativa dalle precedenti lettere a), b) e c) ed inserire una lettera successiva, la d), relativa specificamente agli stessi.

Pertanto ad accoglimento della richiesta CAL (ancorché non integrale poiché differiscono leggermente le tipologie degli strumenti da sottoporre a VCI) si è



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modificato in tal senso il testo approvato con la DGR 1608/2013, eliminando il riferimento ai predetti strumenti attuativi dalle precedenti lettere dalla a) alla c) ed inserendo la lettera d).

Seconda alinea – paragrafo 2.2 – La richiesta è relativa ad una “questione” per la quale in sede di tavolo tecnico non si è riusciti a trovare un comune punto di sintesi.

La parte che si chiede di eliminare prevede (qualora non ricorrano alcune circostanze di natura topografico-altimetrica) la sottoposizione a Verifica di Compatibilità idraulica degli Strumenti Urbanistici riguardanti aree limitrofe a quelle a rischio individuate dai PAI.

In sede di tavolo tecnico, da un lato, si è considerato che assoggettare a verifica aree già indagate al fine dell'individuazione di eventuali problematiche di natura idraulica poteva apparire “poco logico”.

In senso contrario si è invece sottolineato che i limiti imposti dai PAI vanno spesso interpretati anche come possibile segnalazione di una problematica (quella idraulica) che per sua natura non è agevolmente perimetrabile e pertanto, al contrario, sono proprio le aree limitrofe a quelle individuate come a rischio ad essere meritevoli di ulteriore approfondimento in maniera da poter valutare la compatibilità di nuove o diverse previsioni urbanistiche.

Altra considerazione proposta è stata quella relativa alla differente impostazione dei quattro PAI che riguardano la Regione Marche che non rendeva agevole una decisione univoca.

Peraltro si evidenzia che sono in corso, col coordinamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Tevere ed Arno, gli adempimenti per il recepimento della c.d. Direttiva Alluvioni (n. 2007/60/CE – D. Lgs 49/2010).

Tali attività di adeguamento hanno e stanno evidenziando, allo stato delle attuali conoscenze, la necessità di adeguamento di alcune delle aree a rischio dei PAI, che non di rado portano ad una maggiore estensione dei perimetri.

Pertanto nelle more della loro conclusione, che inevitabilmente porterà ad una revisione dei PAI a seguito della quale si potrà magari rivalutare il testo del presente documento, e al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza si ritiene di non poter aderire alla richiesta del CAL.

Terza alinea – paragrafo 4.1 – La richiesta è relativa ad una “questione” inerente il c.d. “carico urbanistico”.

Trattasi di un'opportuna evidenziazione poiché, in linea generale, in sede di tavolo tecnico, per evitare di ingenerare difficoltà interpretative della disciplina urbanistica, si era deciso di non introdurre nuovi o elementi di riferimento a tale parametro specifico (il carico urbanistico).

Si era comunemente concordato, piuttosto, di fare riferimento al parametro della c.d. “esposizione” opportunamente descritta, in appendice, tra le definizioni dei Criteri.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto la richiesta del CAL risulta accoglibile nella parte in cui si prevede di eliminare il riferimento al "Carico urbanistico" ma, per garantire la coerenza dell'intero documento, tale riferimento va sostituito con quello alla "Esposizione". In tal senso si è modificato il documento in approvazione.

Quarta alinea – paragrafo 4.1 – La richiesta è relativa all'eliminazione di un richiamo ad un allegato ai Criteri.

Trattasi di un'opportuna evidenziazione poiché al termine dei lavori del tavolo tecnico si è deciso di proporre dei Criteri privi di Allegati e di pubblicare questi ultimi sul Sito Internet Regionale della struttura tecnica competente in materia di difesa del suolo.

Pertanto la richiesta è integralmente accoglibile.

Oltre che a recepimento/decisione rispetto alle osservazioni proposte dal CAL sono state inoltre rettificati alcuni refusi di natura "formale".

Rispetto alla già intervenuta scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei "Criteri" si considera infine che la vigenza delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 13 della legge regionale ha comunque reso operative sia le misure per la Verifica di Compatibilità Idraulica sia le misure per l'Invarianza Idraulica e pertanto non si è verificata alcuna carenza di tutela.

Esistono pertanto le condizioni per proporre in approvazione il testo denominato "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali".

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte si propone quindi:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 23 novembre 2011 n. 22, "*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*", così come specificati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

P.F. DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Marcello PRINCIPI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, TRAPORTI ED ENERGIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Mario POMPEI)**

La presente deliberazione si compone di n. 44 pagine, di cui n. 32 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa MORONI)**



L.R. 23 novembre 2011, n. 22- Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"

(art. 10, comma 4)

**CRITERI, MODALITÀ E INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE
PER LA REDAZIONE
DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E PER L'INVARIANZA IDRAULICA
DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

SOMMARIO:

- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
- TITOLO III L'INVARIANZA IDRAULICA NELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
- TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI (LE DEFINIZIONI SONO RIPORTATE IN APPENDICE AL TITOLO)

UR



TITOLO I	DISPOSIZIONI INIZIALI	3
1.1	PREMESSE E FINALITÀ	3
1.2	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1.3	EFFETTI	4
1.4	COMPOSIZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO	4
TITOLO II	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	5
2.1.	INDICAZIONI GENERALI E PREMESSE	5
2.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
2.3.	INDICAZIONI OPERATIVE	6
2.4.	CONTENUTI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	7
2.4.1	LIVELLI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	8
2.4.2.	VERIFICA PRELIMINARE: ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA	10
2.4.3.	VERIFICA SEMPLIFICATA: ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA E ANALISI GEOMORFOLOGICA	11
2.4.4.	VERIFICA COMPLETA: ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA, ANALISI GEOMORFOLOGICA E ANALISI IDROLOGICA-IDRAULICA	13
2.5.	MISURE PER MITIGARE LA PERICOLOSITÀ DA INONDAZIONE	17
TITOLO III	- L'INVARIANZA IDRAULICA NELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	20
3.1.	FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI	20
3.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	20
3.3.	INDICAZIONI OPERATIVE	21
3.4	CONTENUTI DELL'INVARIANZA IDRAULICA	21
TITOLO IV	- DISPOSIZIONI FINALI	24
4.1	DISPOSIZIONI FINALI E PROCEDIMENTI IN CORSO	24
4.2	DISPOSIZIONI DI RACCORDO	25
APPENDICE	26
DEFINIZIONI	26



TITOLO I DISPOSIZIONI INIZIALI

1.1 PREMESSE E FINALITÀ

Il presente documento, nel seguito denominato anche “Criteri” oppure “presente atto”, in attuazione dell’articolo 10 della L.R. 22 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), contiene criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative:

- a) al TITOLO II per la redazione della “verifica di compatibilità idraulica” degli strumenti di pianificazione del territorio di cui all’articolo 10, comma 1 e successivi della legge regionale;
- b) al TITOLO III strategie ed azioni rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica delle trasformazioni del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale di cui all’articolo 10, comma 3 e successivi della legge regionale.

In particolare le azioni e strategie dei sopra citati titoli II (compatibilità idraulica) e III (invarianza idraulica) sono individuate per il perseguimento delle finalità di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione territoriale riguarda l’intero territorio regionale; è fatta salva l’applicazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione qualora più restrittive ovvero più cautelative rispetto a quanto richiesto nel presente documento.

Eventuali richieste interpretative di coordinamento con le disposizioni di altri strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione vanno proposte alla struttura regionale competente all’attuazione della legge che curerà il raccordo con l’ente preposto all’applicazione della norma da “coordinare”.



Nelle aree perimetrate dai Piani di Assetto Idrogeologico (ovvero da analoghi strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto) si applicano le disposizioni di detti piani.

1.3 EFFETTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto gli Enti competenti, nell'ambito delle relative attribuzioni:

- a) accertano sia eseguita la Verifica di compatibilità idraulica, con le modalità previste al TITOLO II, in sede di redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e delle loro varianti;
- b) accertano siano applicate le disposizioni rivolte al perseguimento dell'Invarianza idraulica di cui al titolo III in sede di rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione comportanti variazione di permeabilità superficiale.

1.4 COMPOSIZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO

I Criteri sono costituiti dal presente documento.

Sul sito Internet della P.F. Difesa del suolo della Regione Marche-Autorità di bacino regionale (www.autoritabacino.marche.it) sono scaricabili delle linee guida generali per lo sviluppo della Verifica di Compatibilità Idraulica, della Verifica per l'Invarianza Idraulica e per l'applicazione di accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili al fine della mitigazione del rischio idraulico.

Il presente atto ha valore a tempo indeterminato ed è aggiornato dalla Giunta regionale con le stesse modalità di approvazione.



TITOLO II VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

2.1. INDICAZIONI GENERALI E PREMESSE

Il presente Titolo fornisce le modalità operative e le indicazioni tecniche, richieste all'articolo 10, comma 4, della legge, per l'espletamento della Verifica di Compatibilità Idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio e delle loro varianti (nel seguito denominata più semplicemente Verifica di Compatibilità, oppure VCI) richiesta ai commi 1 e 2 del suddetto articolo.

Lo scopo fondamentale della verifica è di fare in modo che le scelte pianificatorie, fin dalla fase della loro ideazione, valutino la pericolosità idraulica presente e potenziale delle aree e le possibili alterazioni del regime idraulico indotte dalle scelte.

2.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione territoriale del documento riguarda, come già indicato al Titolo I, l'intero territorio regionale; in particolare il presente titolo riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e le loro varianti, "da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico".

Ai fini del presente regolamento si considerano in grado di modificare il regime idraulico, e conseguentemente da assoggettare a VCI per previsione legislativa:

- a) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che comportano maggiore capacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura vigenti alla data di approvazione dei presenti criteri (per rapporto di copertura si intende quello tra la superficie fondiaria e la superficie territoriale complessiva);
- b) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non incrementando il rapporto di copertura vigente, riguardino aree comunque denominate, interessanti superfici maggiori di 2 ha, che non possono essere considerate di completamento in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lett. b) del D.M. 1444/1968.



- c) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non rientrando nelle fattispecie delle precedenti lettere a) e b), introducono destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato in Appendice, tra le Definizioni, alla voce "Esposizione".
- d) Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla Legge regionale 34/1992 e dalle vigenti disposizioni normative di altri settori.

Sono fatti salvi i contenuti e le disposizioni del successivo Titolo IV.

L'esclusione dalla Verifica di Compatibilità Idraulica, sulla base di quanto indicato nelle precedenti lettere, è motivata dal responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione.

La Verifica di Compatibilità Idraulica non sostituisce altri studi, atti, pareri o provvedimenti richiesti da altre normative di rango statale e/o regionale.

In ogni caso quale che sia il risultato delle verifiche le aree mappate nei Piani stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico (PAI; ovvero da analoghi strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto) sono assoggettate alle relative norme.

2.3. INDICAZIONI OPERATIVE

La Verifica di Compatibilità Idraulica è a cura del soggetto proponente/attuatore dello strumento di pianificazione.

Al fine di omogeneizzare e razionalizzare le funzioni conferite con LL.RR. 10/99 e 13/99 l'Autorità Idraulica accerta sia eseguita la Verifica di Compatibilità con le modalità previste nel presente documento ed esprime le proprie ulteriori valutazioni ritenute opportune anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della succitata L.R. 13/99; le predette valutazioni sono allegare al provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione.

Per gli strumenti attuativi, qualora richieste ai sensi dei presenti criteri, le predette valutazioni sono allegare al provvedimento di approvazione.



In considerazione delle "interconnessioni" esistenti, della omogeneità delle materie trattate, delle funzioni conferite con le LL.RR. 10/99 e 13/99 e della coincidenza in capo al medesimo soggetto istituzionale anche del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, la Provincia definisce le modalità di raccordo, omogeneizzazione e semplificazione di procedure ed atti relativi alla compatibilità geomorfologica ed a quella idraulica, oltre che, auspicabilmente e nel caso siano ritenute necessarie, analoghe modalità di omogeneizzazione e coordinamento della VCI con le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'Autorità idraulica trasmette sia le proprie valutazioni sulla Verifica di Compatibilità Idraulica, sia gli elaborati relativi, alla Struttura organizzativa regionale competente in materia di Difesa del suolo che provvede, a sua volta, alla trasmissione alle Autorità di Bacino/Distretto territorialmente competenti ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e delle perimetrazioni dei Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico e Piani di Distretto.

La documentazione è trasmessa su solo supporto elettronico. Le cartografie e rilievi planimetrici sono prodotti in formato vettoriale georeferenziato in coordinate piane Gauss-Boaga, fuso est.

Ferme restando le relative disposizioni in materia e qualora non si rientri nei casi di esclusione indicati nel paragrafo 2.2, per le valutazioni utili all'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dal Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. è richiesta almeno la Verifica Preliminare (Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica), come definita nel successivo paragrafo 2.4.2.

2.4. CONTENUTI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

La verifica si sviluppa su differenti livelli di approfondimento, che possono corrispondere a fasi successive.

Gli studi sono redatti da tecnici professionisti abilitati, con competenze adeguate, secondo la legislazione vigente, nelle materie riguardanti la Verifica di Compatibilità Idraulica.

Nel seguito sono riportate le modalità e i criteri che devono essere considerati per l'esecuzione della Verifica di Compatibilità Idraulica e per l'individuazione delle Fasce a differente pericolosità.



Per facilitare i soggetti a vario titolo coinvolti nella redazione-valutazione, si è predisposto uno schema di dichiarazione di verifica-asseverazione rispetto ai contenuti del presente atto, riportato in Appendice ai presenti Criteri.

2.4.1 LIVELLI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

I livelli/fasi di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica sono:

- a) Verifica Preliminare: Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica;
- b) Verifica Semplificata: Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica e Analisi Geomorfologica;
- c) Verifica Completa: Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica, Analisi Geomorfologica e Analisi Idrologica-Idraulica di dettaglio.

La Verifica Preliminare (Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica), ove non diversamente previsto nel presente atto, è da sviluppare sempre.

Ad esito della Verifica Preliminare verrà valutato se sottoporre lo strumento di pianificazione ai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica (Semplificata e/o Completa).

I successivi livelli di approfondimento della Verifica di Compatibilità Idraulica, attraverso l'Analisi Geomorfologica ed eventualmente l'Analisi Idrologica-Idraulica, vanno sviluppati per i corsi d'acqua:

- a) che rientrano tra quelli demaniali, individuati nelle Mappe catastali;
- b) per i quali sono individuate criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi eventualmente disponibili;
- c) sui quali si sono verificati in passato eventi di esondazione/allagamento.

Inoltre, non sono assoggettati obbligatoriamente ai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica i corsi d'acqua già analizzati per la redazione dei Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai fini dell'individuazione delle relative aree inondabili.

La suddetta esclusione dai successivi livelli di analisi con riferimento alle aree inondabili presenti nei PAI, non è applicabile:

- a) ai tratti di corsi d'acqua rientranti nei perimetri nelle aree inondabili dei PAI, ma non oggetto di analisi ai fini della redazione dei PAI (es: corsi d'acqua secondari che confluiscono



in corsi d'acqua principali oggetto di analisi dei PAI e ricadenti nelle aree inondabili del corso d'acqua principale);

- b) alle aree esterne a quelle mappate nei PAI, ma interessate da eventi di esondazione del corso d'acqua al quale si riferiscono le perimetrazioni dei PAI;
- c) ai tratti di corsi d'acqua per i quali sono disponibili studi e analisi successive all'approvazione dei PAI, che individuano aree inondabili più estese di quelle individuate nei PAI.
- d) ove l'area di interesse o sua parte è posta ad una quota non superiore a +0,50 m rispetto a quella presso il limite delle aree inondabili dei PAI per piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Per i successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica la Verifica Completa va comunque sviluppata:

- per differenziare la pericolosità idraulica, nel caso in cui si vogliano prevedere interventi non compatibili con le limitazioni specificate nel successivo paragrafo 2.4.3. per la Fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica individuata con la Verifica Semplificata;
- nel caso si vogliano adottare interventi/misure volte a mitigare la pericolosità di inondazione (rif. elenco al paragrafo 2.5);
- nel caso di difficoltà di individuazione della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica;
- nel caso di strumenti attuativi per i quali si richiede la prima approvazione, interessanti superfici maggiori di 2 ha, ove non previsto diversamente nel presente atto.

Le restanti porzioni del reticolo idrografico sono analizzate nell'ambito della valutazione e progettazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare allagamenti per eventi meteorici, considerando possibilmente tempi di ritorno fino a 30 anni e comunque nel rispetto delle normative tecniche di settore.

MD *Y*



2.4.2. VERIFICA PRELIMINARE: ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA

La Verifica Preliminare, condotta attraverso l'analisi idrografica-bibliografica-storica, è necessaria per verificare la presenza del reticolo idrografico, di aree inondabili mappate in strumenti di programmazione delle Autorità di bacino/Autorità di distretto (es: PAI) o individuate in studi preesistenti e l'eventuale esistenza di segnalazioni di criticità per inondazioni/allagamenti a seguito di passati eventi, al fine dell'eventuale assoggettamento ai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica.

Si basa sull'analisi di dati esistenti di facile reperibilità.

La rete idrografica attuale e quella storica vanno individuate attraverso la consultazione della cartografia disponibile per l'area. Vanno consultate almeno: Mappe catastali, cartografia I.G.M. – Tavole (Carta Corografica del territorio Italiano scala 1:25.000) , Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000 o maggiore), Carte tecniche comunali.

Vanno raccolte le informazioni disponibili relative alla individuazione di aree inondabili mappate negli strumenti di programmazione delle Autorità di bacino/Autorità di distretto (es: PAI), nonché in altri studi ufficiali o strumenti di programmazione disponibili.

Vanno inoltre raccolte eventuali informazioni/segnalazioni relative a criticità o eventi di allagamento e inondazione avvenuti in passato (es: RIM, Rilievo del Reticolo Idrografico Minore della Regione Marche, Archivio AVI – Aree Vulnerate Italiane).

Nel caso in cui l'area interessata dallo strumento di pianificazione sia posta ad una quota e distanza tale da non essere sicuramente (ovvero chiaramente inequivocabile e senza incertezze) interessabile da fenomeni di inondazione/allagamento del reticolo idrografico e non sia sicuramente interessabile dalle dinamiche fluviali, la Verifica di Compatibilità Idraulica sarà considerata soddisfatta con la Verifica Preliminare. Il fatto che non si abbiano informazioni su eventuali eventi passati di allagamento/inondazione non esclude che l'area non sia interessabile da tali eventi in futuro e non può essere, da solo, un elemento per escludere la necessità di sviluppare le successive analisi della Verifica di Compatibilità idraulica. Nel caso di qualsiasi incertezza e mancanza di inequivocabile evidenza di quanto sopra indicato, saranno sviluppati i successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità idraulica.

148 *Y*



La Verifica Preliminare ha i seguenti contenuti:

- relazione descrittiva dell'intervento, della sua posizione rispetto al reticolo idrografico, delle fonti consultate e dei riscontri ottenuti in merito all'inondabilità delle aree, con l'indicazione dell'eventuale assoggettamento dello strumento di pianificazione territoriale generale o attuativa ai successivi livelli di analisi o la motivazione dell'eventuale esclusione;
- inquadramento territoriale dell'intervento con individuato il reticolo idrografico, le aree inondabili mappate in strumenti di programmazione delle Autorità di bacino/Autorità di distretto, in altri strumenti di programmazione o studi disponibili, le aree interessate da eventi di allagamento e inondazione avvenuti in passato, nonché l'ubicazione rispetto al reticolo idrografico dell'area interessata dalla trasformazione territoriale.

2.4.3. VERIFICA SEMPLIFICATA: ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA E ANALISI GEOMORFOLOGICA

Nella Verifica Semplificata l'analisi geomorfologica, integrando l'analisi idrografica-bibliografica-storica (Verifica Preliminare), viene utilizzata per individuare sui corsi d'acqua di interesse la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, ovvero la zona che comprende le aree inondabili per piene eccezionali relative a tempi di ritorno di centinaia di anni, le forme fluviali riattivabili con piene eccezionali, le aree interessate/interessabili dall'evoluzione-mobilità dell'alveo e delle scarpate fluviali.

La mappatura delle aree inondabili su base geomorfologica è da intendersi adeguatamente cautelativa, con l'obiettivo concettuale dell'inclusione delle aree inondabili per piene con tempo di ritorno pluricentennale (che possono interessare anche interamente i terrazzi più recenti). Il limite di tali aree deve essere posizionato su elementi morfologici ben definiti fino ad una quota ritenuta cautelativa.

MD *γ*



Nella Verifica Semplificata le strutture arginali o altri rilevati non sono considerati quali elementi di confinamento per la delimitazione della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, ovvero l'individuazione della fascia prescinde dalla loro presenza.

La delimitazione della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica viene effettuata considerando i seguenti elementi:

- a) le aree ritenute inondabili per piene eccezionali individuate su base geomorfologica;
- b) le zone inondabili già individuate negli strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di bacino/Distretto (es: PAI) per piene con tempo di ritorno fino ad almeno 200 anni;
- c) le zone interessate in passato da eventi di esondazione/allagamento, per le quali sono disponibili informazioni su tali eventi;
- d) le aree interessabili dalla possibile divagazione dell'alveo: le aree potenzialmente interessabili dalla divagazione e mobilità dell'alveo (e in particolare delle scarpate fluviali che lo delimitano), in assenza di interventi di difesa (indicativamente l'orizzonte temporale di riferimento è pari a 50-60 anni); l'individuazione di tali aree va effettuata sulla base dell'evoluzione storica dell'alveo relativa all'area di interesse ed a quelle contermini (considerando le aree interessate dalla divagazione storica dell'alveo almeno negli ultimi 50-60 anni), confrontata con la situazione attuale dell'alveo;
- e) le aree demaniali (Acque esenti da estimo) come risultanti nelle cartografie catastali;
- f) la fascia di rispetto idraulica di cui al R.D. 523/1904, art 96, comma f) (almeno 10 m dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio di sponda dell'alveo).

La verifica Semplificata ha i seguenti contenuti:

- quanto richiesto per la Verifica Preliminare (analisi idrografica-bibliografica-storica);
- relazione descrittiva di dettaglio sulle analisi effettuate e sulla delimitazione della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica nonché sulla compatibilità dell'intervento previsto con quanto permesso entro la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica;
- inquadramento territoriale dell'intervento con individuato il reticolo idrografico, la delimitazione della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, nonché l'ubicazione dell'area interessata dalla trasformazione territoriale;



- l'indicazione del metodo di smaltimento delle acque meteoriche previsto per l'intervento di trasformazione territoriale.

2.4.3.1. Interventi permessi nella fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica

Una volta eseguite le analisi con la verifica Semplificata, all'interno della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica sono consentiti unicamente varianti che prevedono il mantenimento delle quantità risultanti dalle previsioni vigenti senza alcun incremento di superfici, volumetrie, "esposizione" (come definita in Appendice) e senza la realizzazione di interrati, con l'adozione di misure di tipo edilizio-costruttive idonee a mitigare il rischio, adottando, per il piano di calpestio delle superfici interne delle strutture, un franco di sicurezza di almeno 0,5 m rispetto alle quote massime della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica; ai fini dell'applicazione dei criteri di mitigazione tali quote si considerano quelle massime interne e/o sul bordo della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica.

In ogni caso, in assenza di adeguate misure di mitigazione della pericolosità, non sono consentite edificazioni entro le aree interessabili dalla possibile divagazione dell'alveo e nella fascia di rispetto idraulica degli argini di cui al R.D. 523/1904.

2.4.4. VERIFICA COMPLETA: ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA, ANALISI GEOMORFOLOGICA E ANALISI IDROLOGICA-IDRAULICA

Nella Verifica Completa, l'analisi geomorfologica e l'analisi idrologica-idraulica, integrando i dati dell'analisi idrografica-bibliografica-storica, sono utilizzate per individuare all'interno della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, la differenziazione delle fasce a differente pericolosità idraulica, con la valutazione dei corrispondenti tiranti di allagamento ed eventualmente delle velocità della corrente, nonché si definiscono gli interventi eventualmente necessari per mitigare la pericolosità idraulica.



Qualora siano resi disponibili e ufficiali curve di possibilità pluviometrica, portate al colmo, idrogrammi, livelli marini per vari tempi di ritorno, da parte della Regione Marche (dalla P.F. regionale con competenze in materia di Difesa del Suolo) o da parte delle Autorità di bacino o dalle Autorità di distretto, queste saranno utilizzate per le analisi idrologiche-idrauliche.

Le analisi storica, geomorfologica e idrologica-idraulica (sulla base dell'applicazione di modelli idraulici mono e/o bidimensionali) saranno integrate tra loro e mutuamente congruenti, per definire in dettaglio lo scenario di pericolosità prevedibile.

Il grado di approfondimento è in funzione dell'importanza della trasformazione territoriale prevista e della situazione della rete idrografica nel contesto in cui si colloca la trasformazione territoriale; indicativamente è più approfondito in funzione dell'ampiezza del bacino sotteso, della vicinanza al corso d'acqua, dell'esistenza di dati su precedenti eventi di allagamento/dissesto, della consistenza e del livello di attuazione della trasformazione territoriale.

Nel caso di argini in terra, è opportuno individuare una fascia di rispetto dai corpi arginali, misurata dal piede esterno dell'argine, la cui ampiezza non deve essere inferiore a 10 m, dove si potrebbero risentire i maggiori effetti dinamici causati da eventuali cedimenti/collassi degli argini.

Vanno considerate le aree interessabili dalla possibile divagazione dell'alveo, come descritte nel precedente livello di analisi (paragrafo 2.4.3); per la loro valutazione è utile, nel presente livello di analisi, il confronto con le risultanze della modellazione idraulica (condizioni del moto e velocità della corrente in alveo).

Nelle seguenti tabelle (Tab. 2.4.4.A e Tab. 2.4.4.B) sono definite le aree a differente pericolosità idraulica, individuabili con la Verifica Completa e gli interventi ammessi in tali aree.



Tab. 2.4.4.A. Per i bacini con superficie sottesa maggiore di 25 kmq

Fascia di pericolosità	Tempo di ritorno di riferimento	Criteri di riferimento per la suddivisione delle fasce	Interventi ammessi
Elevata	Tr=50 anni	<p>Con determinazione dei soli tiranti</p> <p>Aree interessate da piena con tr=50 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> o fascia rispetto corpi arginali o aree interessabili dalla possibile divagazione dell'alveo 	<p>Varianti che prevedono il mantenimento delle quantità risultanti dalle previsioni vigenti senza alcun incremento di SUL, così come definita dal regolamento Edilizio Tipo della Regione Marche, volumetrie, livello di "esposizione" (come definito in Appendice) e senza la realizzazione di nuovi interrati, con l'adozione di misure di tipo edilizio-costruttive idonee a mitigare il rischio, adottando un franco di sicurezza di almeno 0,50 m per il piano di calpestio delle superfici interne delle strutture.</p> <p>Non sono consentite nuove edificazioni entro la fascia di rispetto dei corpi arginali, e nelle aree di possibile divagazione dell'alveo</p>
Media	Tr=200 anni	Tiranti h (m) > 0.30	<p>Per i PORU, la premialità volumetrica prevista dalla Legge Regionale n. 22/2011.</p> <p>Per i restanti interventi un incremento massimo del 10%; della SUL, così come definita dal regolamento Edilizio Tipo della Regione Marche e senza incremento di livello di "esposizione" (come definito in Appendice).</p> <p>Quanto sopra purché non si realizzino nuovi interrati e si adottino misure di tipo edilizio-costruttivo idonee a mitigare il rischio, adottando un franco di sicurezza di almeno 0,30 m per il piano di calpestio delle superfici interne delle strutture.</p>
Bassa	Tr=200 anni	Tiranti h (m) ≤ 0.30	<p>Per i PORU, la premialità volumetrica prevista dalla Legge Regionale n. 22/2011.</p> <p>Per i restanti interventi un incremento di SUL entro un limite percentuale massimo del 15% e/o un incremento massimo di "esposizione", (come definito in Appendice), di una classe.</p> <p>Quanto sopra purché si adottino misure di tipo edilizio-costruttivo idonee a mitigare il rischio, adottando un franco di sicurezza di almeno 0,20 m per il piano di calpestio delle superfici interne delle strutture (0,50 m per l'accesso ai piani interrati).</p>



La Verifica Completa ha i seguenti contenuti:

- quanto richiesto per la Verifica Preliminare (analisi idrografica-bibliografica-storica);
- relazione/i di dettaglio sulle analisi effettuate (geomorfologica, idrologica, idraulica) e sulla delimitazione delle fasce a differente pericolosità idraulica, con indicazioni sulla compatibilità dell'intervento previsto con quanto permesso entro le fasce a differente pericolosità idraulica, nonché degli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità previsti;
- inquadramento territoriale dell'intervento con individuato il reticolo idrografico, la delimitazione delle fasce a differente pericolosità idraulica, nonché l'ubicazione dell'area interessata dalla trasformazione territoriale;
- l'indicazione del metodo di smaltimento delle acque meteoriche previsto per l'intervento di trasformazione territoriale.

2.5. MISURE PER MITIGARE LA PERICOLOSITÀ DA INONDAZIONE

Per le previsioni esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, le varianti a previsioni esistenti e i PORU, possono essere adottati interventi per mitigare la pericolosità da esondazione, affinché la zona di intervento possa rientrare tra le fasce a pericolosità idraulica media o meno elevata, al fine di ridurre le limitazioni sulle previsioni e ottenere la compatibilità tra le previsioni e situazione di pericolosità idraulica. Ugualmente possono essere adottati interventi per mitigare la pericolosità da esondazione al fine di estromettere le aree dalla fascia a pericolosità idraulica meno elevata.

In linea generale e a titolo non esaustivo gli interventi di mitigazione della pericolosità possono consistere in:

- a) miglioramento dell'officiosità dell'alveo (manutenzione vegetazione e modifica sezioni dell'alveo);
- b) adeguamento degli attraversamenti che riducono la sezione di deflusso;
- c) realizzazione di opere di difesa per controllare i fenomeni di divagazione dell'alveo (difese spondali, pennelli) o di incisione (briglie, traverse);
- d) realizzazione di opere di difesa per contenere localmente i livelli idrici (argini);

MR



- e) realizzazione di riporti di terreno per le aree interessate da trasformazioni urbanistiche, volti all'innalzamento del piano campagna per contenere localmente i livelli idrici;
- f) ripristino e consolidamento di preesistenti opere di difesa;
- g) conformazioni di aree libere per favorirne l'allagamento;
- h) realizzazione di opere per contenere i volumi di piena.

In ogni caso le suddette opere/interventi non devono comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico esistente, né pregiudicare la possibile riduzione di tale livello per le aree a rischio esistenti.

In particolare le opere/interventi non devono comportare un incremento o un trasferimento delle condizioni di rischio per altri insediamenti o infrastrutture prossime a quella di intervento, oppure poste a valle o a monte, a causa di:

- a) accelerazione della corrente di piena e riduzione dei meccanismi di laminazione in alveo;
- b) incremento dei livelli di piena;
- c) deviazione della corrente di piena;
- d) riduzione dei volumi utili alla laminazione delle piene;
- e) variazioni della capacità di trasporto solido in alveo.

Compatibilmente con l'obiettivo di riduzione della pericolosità di inondazione per le aree di interesse e il non aggravamento delle condizioni di rischio per le aree esterne, è consigliabile valutare in primo luogo quelle soluzioni che necessitano di minori interventi di manutenzione/gestione e un migliore inserimento ambientale, nonché quelle che intervengono sulla riduzione della pericolosità incrementando le zone di espansione delle piene del corso d'acqua in aree non edificate.

La scelta degli interventi e la valutazione del non incremento di rischio per le aree esterne, a seguito degli interventi di riduzione della pericolosità, deve considerare la situazione di attuale edificazione (quindi di rischio attuale) delle aree oggetto di intervento e di quelle, limitrofe, che beneficerebbero della realizzazione degli interventi.

Ai fini di valutare i suddetti aspetti nel caso di realizzazione di opere per la riduzione della pericolosità di inondazione vanno effettuate delle verifiche idrauliche in condizione post-operam, confrontando i risultati con quelli relativi alla situazione ante-operam.

MR

Y



I risultati del confronto tra situazione ante-operam e post-operam devono essere adeguatamente descritti e commentati in relazione, corredata di adeguati elaborati grafici e planimetrie che permettano chiaramente di mostrare le differenze (modica perimetri aree inondabili a differente pericolosità, come sopra definite; livelli idrici; tiranti, velocità; volumi).

Gli interventi previsti devono essere adeguatamente descritti e rappresentati in elaborati grafici e planimetrie.

La proposta degli interventi deve contenere una preliminare valutazione dei costi di controllo-monitoraggio e manutenzione delle opere, nonché l'indicazione del soggetto a carico del quale è il controllo-monitoraggio e manutenzione delle opere

JK



TITOLO III - L'INVARIANZA IDRAULICA NELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

3.1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Il presente Titolo fornisce le modalità operative e le indicazioni tecniche, richieste all'articolo 10, comma 4, della legge, per la definizione delle misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali.

In sintesi l'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative, gli oneri del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.

Per tale considerazione il criterio contenuto nella L.R. n. 22 del 2011 è da applicare, per equità, a tutto il territorio regionale, senza distinzione fra pianura e collina-montagna, salvo disposizioni più restrittive ovvero più cautelative nei confronti della sicurezza approvate dalle norme di attuazione dei piani di bacino ovvero analoghi strumenti redatti dalle Autorità di Bacino/Distretto ricadenti all'interno dello stesso territorio regionale.

Inoltre, esso deve tenere conto dell'effettivo grado di consumo della risorsa associato ad ogni singolo intervento, e richiedere azioni compensative proporzionate di conseguenza.

3.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per le finalità di cui al presente Titolo l'ambito di applicazione territoriale del documento riguarda, come già indicato al Titolo I, l'intero territorio regionale, ed in particolare le trasformazioni del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale.

Si ritiene l'applicabilità delle misure proposte pienamente compatibile con finalità, obiettivi e strategie dei Piani di Assetto Idrogeologico, ovvero di analoghi strumenti della pianificazione di settore redatti dalle Autorità di Bacino/Distretto.

11/2



3.3. INDICAZIONI OPERATIVE

Gli enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi ad attività di trasformazione del suolo provocanti una variazione della permeabilità superficiale accertano siano applicate le previsioni del presente Titolo.

Le presenti disposizioni non si applicano:

- a) ad attività di trasformazione non comportanti variazione di permeabilità superficiale (tale fattispecie deve essere adeguatamente giustificata nella documentazione tecnica del progetto da presentare al fine del rilascio del relativo titolo abilitativo);
- b) ad attività di trasformazione caratterizzate per loro natura da comportare una variazione in “positivo” della permeabilità superficiale (tale fattispecie deve essere adeguatamente giustificata nella documentazione tecnica del progetto da presentare al fine del rilascio del relativo titolo abilitativo).

Eventuali interventi utili a ridurre la pericolosità da esondazione previsti in sede di espletamento della verifica di cui al precedente Titolo II per gli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa, possono essere utili parzialmente o totalmente anche al conseguimento di quanto richiesto per l'invarianza idraulica. Qualora tali interventi siano stati realizzati e soddisfino anche l'invarianza idraulica, definita con i criteri del presente Titolo III, le singole trasformazioni previste dagli stessi strumenti possono prescindere da ulteriori misure.

È fatto salvo quanto previsto al Titolo IV.

Per facilitare i soggetti a vario titolo coinvolti nella redazione-valutazione di quanto richiesto al presente titolo, si è predisposto uno schema di dichiarazione di verifica-asseverazione rispetto ai contenuti del presente atto, riportato in Appendice.

3.4 CONTENUTI DELL'INVARIANZA IDRAULICA

Nel seguito sono riportate le indicazioni tecniche che devono essere considerate per il calcolo dell'invarianza idraulica.

Gli eventuali studi e la definizione delle misure per l'invarianza idraulica devono essere redatti da tecnici professionisti abilitati, con competenze adeguate, secondo la legislazione vigente.



In linea generale, le misure da applicare sono diversificate in funzione della consistenza della trasformazione. A tal fine , vengono indicate nella seguente tabella le soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento.

Classe di Intervento	Definizione
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha
Modesta impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha
Significativa impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con $Imp < 0,3$
Marcata impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici superiori a 10 ha con $Imp > 0,3$

Tabella 1 - classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici ai fini dell'invarianza idraulica

La misura del volume minimo d'invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di trasformazione I (% dell'area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota P (tale che $I+P=100\%$) è data dal valore convenzionale:

$$w = w^{\circ} (\phi / \phi^{\circ})^{(1/(1-n))} - 15 I - w^{\circ} P \quad (1)$$

essendo $w^{\circ} = 50$ mc/ha, ϕ = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione, ϕ° = coefficiente di deflusso prima della trasformazione, I e P espressi come frazione dell'area trasformata e $n=0.48$ (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all'ora, stimato nell'ipotesi che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5', 15' e 30' siano rispettivamente il 30%, 60% e 75%, come risulta – orientativamente - da vari studi sperimentali; si veda ad es. CSDU, 1997).

Per le classi denominate come "Significativa" e "Marcata" impermeabilizzazione è ammesso l'utilizzo di un valore diverso del parametro n qualora opportunamente motivato da un'analisi idrologica specifica contestualizzata al sito oggetto di trasformazione.

Alla luce di queste considerazioni, si stabiliscono i seguenti criteri:



- a) nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente che i volumi disponibili per la laminazione soddisfino i requisiti dimensionali della formula (1) ad esclusione degli interventi comportanti la realizzazione di impermeabilizzazione per una superficie pari o inferiore a 100 mq;
- b) nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al soddisfacimento dei requisiti della formula (1) è opportuno che le luci di scarico nel corpo ricevente non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;
- c) nel caso di significativa impermeabilizzazione, le luci di scarico e i tiranti idrici ammessi nell'invaso vanno dimensionati in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione, almeno per una durata di pioggia di 2 ore e un tempo di ritorno di 30 anni;
- d) nel caso di marcata impermeabilizzazione, è necessario uno studio idrologico-idraulico di maggiore dettaglio.

Per le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, generale e attuativa vigenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, solamente per i casi a) e b) sopra riportati, in alternativa all'utilizzo della formula (1) può essere adottato il dimensionamento per una capacità di invaso pari ad almeno 350 metri cubi per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo Titolo IV, il valore determinato dal dimensionamento dell'invarianza idraulica rappresenta un elemento prestazionale da conseguire attraverso la realizzazione di interventi derivanti da un'opportuna combinazione di una o più soluzioni tipologiche.

In sede di redazione/variazione degli strumenti di pianificazione territoriale, vanno considerate le misure relative all'invarianza idraulica, ancorché la loro definizione ed attuazione possa essere rimandata a fasi successive.

In sede di approvazione di Strumenti Urbanistici Attuativi deve essere redatto uno schema di valutazione dell'invarianza idraulica valutando gli interventi utili a garantire la stessa. La progettazione esecutiva di detti interventi può avvenire all'interno delle opere di urbanizzazione, per gli interventi su aree pubbliche e in sede di permesso di costruire per quelli su aree private.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

4.1 DISPOSIZIONI FINALI E PROCEDIMENTI IN CORSO

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale, le disposizioni del Titolo II riguardanti la Verifica di Compatibilità Idraulica non si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale adottati prima del 16 dicembre 2011, per i quali il procedimento segue l'ordinamento vigente alla data di adozione.

Gli strumenti di pianificazione adottati successivamente a tale data e prima dell'entrata in vigore del presente atto, sono approvati secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 della L.R.22/2011.

Gli strumenti attuativi di strumenti di pianificazione territoriale adottati, anche in variante, dopo l'entrata in vigore del presente atto:

- a) sono assoggettati sia alle disposizioni di cui al Titolo II, sia a quelle del Titolo III; l'Ente preposto alle valutazioni sulla Verifica di Compatibilità Idraulica potrà graduare le prescrizioni ritenute necessarie, sia in rapporto allo stato di attuazione sia in rapporto alle risultanze derivanti dalle analisi.
- b) sono assoggettati unicamente alle disposizioni del solo Titolo III per la parte da attuare solo qualora relativi a strumenti già completati per almeno il 75% delle previsioni edificatorie, se non comportano un aumento dell'esposizione al rischio idraulico, valutata secondo lo schema riportato in Appendice, tra le Definizioni, alla voce "Esposizione" ed in presenza di un incremento volumetrico contenuto entro il 10% della volumetria vigente.

In ogni caso gli interventi di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore del presente atto e conseguentemente non soggetti alle disposizioni del Titolo II, ivi incluse quelle dei loro strumenti attuativi a qualsiasi titolo denominati, e gli interventi di conservazione-riqualificazione del patrimonio edilizio esistente perseguono gli obiettivi del Titolo III sino ai livelli prestazionali richiesti per la classe di appartenenza (rif. Tab. 1, Titolo III), ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità del raggiungimento di tali livelli, sino a quelli conseguibili in funzione delle condizioni esistenti.

142



4.2 DISPOSIZIONI DI RACCORDO

Qualora ritenuto necessario le valutazioni sulla Compatibilità di cui al Titolo II specificano la successione temporale delle opere e degli interventi riguardanti la riduzione della pericolosità idraulica rispetto a quelli di natura edilizia, e specificano inoltre le eventuali opere necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al Titolo III.

MD



APPENDICE

DEFINIZIONI

Acque di prima pioggia: le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia;

Acque di dilavamento di superfici impermeabili: le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, etc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, con recapito in reti fognarie, in corpi idrici superficiali, sul suolo;

Alveo: porzione della fascia di pertinenza fluviale compresa tra le sponde incise del corso d'acqua stesso, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata inferiori o uguali ai valori della piena ordinaria.

Aree interessabili dalla possibile divagazione dell'alveo: esse includono le aree potenzialmente interessabili dalla divagazione e mobilità dell'alveo, in assenza di interventi di difesa (indicativamente l'orizzonte temporale di riferimento è pari a 50-60 anni); l'individuazione di tali aree va effettuata sulla base dell'evoluzione storica dell'alveo (e delle scarpate fluviali che lo delimitano) relativa all'area di interesse ed a quelle contermini (considerando le aree interessate dalla divagazione storica dell'alveo almeno negli ultimi 50-60 anni), confrontata con la situazione attuale dell'alveo

Argine: opera artificiale di difesa del territorio atta ad impedire lo straripamento dei corsi d'acqua; esso è generalmente costituito da un rilevato impermeabile in terra di forma trapezoidale la cui sommità è posta a quote superiori a quelle delle aree da difendere; tali manufatti possono essere ritenuti ufficialmente opere di difesa idraulica se ricadono in tratti/opere classificate in seconda o terza categoria ai sensi del R.D. 523/1904, oppure se sono disponibili i certificati di collaudo o regolare esecuzione delle opere, ovvero se l'Autorità idraulica competente attesta la presenza del Piano di controllo e manutenzione e la sua applicazione.

Bacino naturale: è l'area di raccolta delle acque che scorrono sulla superficie del suolo confluenti verso un determinato corpo idrico recettore;

Coefficiente di deflusso: percentuale della pioggia che raggiunge il corpo ricettore ovvero il rapporto tra deflussi (volume d'acqua defluito alla chiusura del bacino) e afflussi (volume d'acqua di precipitazione sul bacino);

Coefficiente udometrico: rappresenta la portata massima che defluisce nell'unità di superficie di un bacino;

Esposizione: entità/valore dei beni/elementi che possono subire un danno (intesa come perdita di vite umane o di beni economici pubblici e privati o di conseguenze per la collettività) a seguito del verificarsi di un evento di inondazione; ai fini dei presenti criteri si divide secondo le classi indicate nello schema seguente;



CLASSE	DESTINAZIONE D'USO	ESPOSIZIONE
I	Attività Agricole	Minore
II	Aree non edificate per servizi e opere di urbanizzazione (es. parchi pubblici, spazi aperti per attività sportive, strade, parcheggi), ad esclusione delle aree destinate a campeggio Attività Industriali e Artigianali, purché non siano previsti gli impianti inseriti nella classe V	
III	Residenza, Uffici, Usi Commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati	
IV	Usi commerciali (con superficie di vendita superiore ai limiti di cui al precedente punto)	
V	Aree per servizi edificate (asili, scuole, ospedali, uffici postali, chiese, ecc.), aree destinate a campeggio, discariche, depuratori, impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006	

Fascia a pericolosità idraulica meno elevata: area, delimitata sulla base dell'analisi idrologica-idraulica e dell'analisi geomorfologica, contraddistinta da minore probabilità di essere interessata dalle dinamiche fluviali e minori probabilità di allagamento, con valori meno significativi di tiranti e velocità, sulla base delle indicazioni riportate nel Titolo II.

Fascia a pericolosità idraulica media: area, delimitata sulla base dell'analisi idrologica-idraulica e dell'analisi geomorfologica, contraddistinta da minore probabilità di essere interessata dalle dinamiche fluviali e minori probabilità di allagamento, con valori più significativi di tiranti e velocità, sulla base delle indicazioni riportate nel Titolo II.

Fascia a pericolosità idraulica più elevata: area, delimitata sulla base dell'analisi idrologica-idraulica e dell'analisi geomorfologica, contraddistinta da maggiore probabilità di essere interessata dalle dinamiche fluviali e maggiore probabilità di allagamento, sulla base delle indicazioni riportate nel Titolo II.

Fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica: l'area, individuata sulla base dell'analisi geomorfologica, confrontata con l'analisi idrografica-storica-bibliografica, che comprende le aree inondabili per piene eccezionali relative a tempi di ritorno di alcune centinaia di anni, le forme fluviali riattivabili con piene eccezionali, le aree interessate/interessabili dall'evoluzione-mobilità dell'alveo e delle scarpate fluviali.

Fascia di rispetto dai corpi arginali: area, misurata dal piede esterno dell'argine, relativa alla zona dove si potrebbero risentire gli effetti dinamici nel caso di brecce/collasso degli arginali;

Fossi e scoline: opere di regimazione delle acque superficiali mediante la realizzazione di canalizzazione minori sul terreno che consentono il deflusso verso un ricettore posto più a valle;



Invarianza idraulica: processo relativo alla modifica di uso del suolo, in cui la laminazione è attuata in modo da mantenere inalterati i colmi di piena prima e dopo la trasformazione;

Laminazione: processo che agisce trattenendo i volumi che scorrono in superficie, facendoli transitare attraverso volumi disponibili e determinandone una restituzione rallentata;

Marcata impermeabilizzazione potenziale: Intervento su superfici superiori a 10 ha con $Imp > 0,3$;

Modesta impermeabilizzazione potenziale: intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha;

Picco di piena: valore massimo della portata raggiunto per un dato evento di riferimento;

Stramazzo: un'apertura in uno sbarramento di un flusso liquido, che permette il passaggio del liquido a pressione atmosferica, rappresenta il sormonto di un ostacolo da parte di una corrente liquida;

Significativa impermeabilizzazione potenziale: intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con $Imp < 0,3$;

Tempo di corrvazione: è il tempo che occorre alla generica goccia di pioggia caduta nel punto idraulicamente più lontano a raggiungere la sezione di chiusura del bacino in esame;

Tirante idrico: altezza raggiunta dall'acqua rispetto alla superficie solida sulla quale si invasa/scorre;

Tempo di ritorno: intervallo di tempo medio, espresso in anni, che intercorre tra due eventi di uguale entità, ovvero il tempo medio che intercorre tra due eventi superiori a una certa intensità. E' equivalente alla probabilità del verificarsi di un evento di una certa intensità;

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale: intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha;

Trasformazione del territorio ad invarianza idraulica: trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa;

Vasche di laminazione: manufatti che consentono la riduzione della portata di colmo di un'onda di piena per mezzo del processo di laminazione;

Vasche di prima pioggia: manufatti che consentono l'invaso provvisorio dei volumi idrici prodotti dalla prima parte degli eventi meteorici per intrappolare gli inquinanti;

Vasche volano: manufatti che consentono l'invaso dei volumi idrici prodotti da eventi meteorici prima di inviarli all'impianto di depurazione o allo scarico esercitando quindi la funzione idraulica di laminazione insieme alla funzione di controllo qualitativo;

Verifica di compatibilità idraulica: analisi volta a valutare e definire se le scelte pianificatorie sono compatibili con la pericolosità idraulica del territorio, legata all'assetto-evoluzione dei corsi d'acqua e ai fenomeni di esondazione che si propagano dagli stessi, nonché con l'eventuale alterazione del regime idraulico indotto dalle scelte, secondo dati criteri;

ML



Verifica Preliminare (Idrografica-Bibliografica-Storica): livello di analisi preliminare della Verifica di Compatibilità Idraulica necessario al fine per verificare la presenza di aree inondabili mappate in strumenti di programmazione delle Autorità di bacino/Autorità di distretto (es: PAI), o individuate in studi preesistenti e l'eventuale esistenza di segnalazioni di criticità per inondazioni/allagamenti a seguito di passati eventi, al fine dell'assoggettamento ai successivi livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica. Tale livello di analisi è sempre richiesto.

Verifica Semplificata (Idrografica-Bibliografica-Storica e Geomorfologica): livello di analisi semplificata della Verifica di Compatibilità Idraulica richiesta al fine dell'individuazione della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, per il reticolo idrografico individuato con la Verifica Preliminare; è basata sull'analisi geomorfologica del reticolo fluviale e delle aree perifluviali, tenendo conto dei dati raccolti con l'Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica.

Verifica Completa (Idrografica-Bibliografica-Storica, Geomorfologica e idrologico-idraulica): livello di analisi completa della Verifica di Compatibilità Idraulica sviluppata al fine di individuare le fasce a differente pericolosità idraulica, nonché definire gli interventi eventualmente necessari per mitigare la pericolosità idraulica; essa consiste generalmente in analisi geomorfologica, analisi idrologica, rilievi topografici e analisi idraulica, integrate e mutuamente congruenti tra loro e con i dati raccolti con l'analisi idrografica-bibliografica-storica.

Volumi di invaso: volumi di acque superficiali finalizzati al processo di laminazione;

W: misura del volume minimo d'invaso da prescrivere in aree sottoposte a trasformazioni (mc/ha)

I: quota di trasformazione di un'area (% dell'area che viene trasformata);

P: quota non oggetto di trasformazione (% dell'area inalterata);

W°: misura del volume minimo d'invaso prima della trasformazione (mc/ha), convenzionalmente stabilito pari a 50 mc/ha;

ϕ = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione;

ϕ° = coefficiente di deflusso prima della trasformazione;

St = superficie territoriale, area totale dell'intervento;

Imp: frazioni dell'area totale da ritenersi impermeabile dopo la trasformazione;

Imp°: frazioni dell'area totale da ritenersi impermeabile prima della trasformazione;

Per: frazioni dell'area totale da ritenersi permeabile dopo la trasformazione;

Per°: frazioni dell'area totale da ritenersi permeabile prima della trasformazione;

Sb: superficie dell'intero bacino scolante di cui l'area dell'intervento di trasformazione fa parte;

MR



**REGIONE MARCHE – L.R. 22 DEL 23/11/2011, ART. 10
COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

DGR N. _____ DEL _____

**ASSEVERAZIONE SULLA
COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
(Verifica di Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica)**

Il/la sottoscritto/i

nato/a a.....

il

residente a..... in via.....

n.....

in qualità di: tecnico dell'Ente Libero professionista

in possesso di

diploma/laurea.....

incaricato/a, nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio di attività
professionale/amministrativa, da (ente pubblico o altro
soggetto).....

in data con Determina/Delibera (altro).....

(DA REPLICARE PER OGNI SOGGETTO INCARICATO)

(selezionare le voci secondo i casi trattati: sola verifica di compatibilità idraulica, sola invarianza idraulica, entrambe)

di redigere la Verifica di Compatibilità Idraulica del seguente strumento di
pianificazione del territorio, in grado di modificare il regime idraulico:

.....
.....
.....
.....

di definire le misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica,
per la seguente trasformazione/intervento che può provocare una variazione di
permeabilità superficiale:

.....
.....
.....
.....



DICHIARA / DICHIARANO

- di aver redatto la Verifica di Compatibilità Idraulica prevista dalla L.R. n. 22/2011 conformemente ai criteri e alle indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.
- che la Verifica di Compatibilità Idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale.
- di aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le segnalazioni/informazioni relativi a eventi di esondazione/allagamento avvenuti in passato e dati su criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi conosciuti e disponibili.
- che l'area interessata dallo strumento di pianificazione
- non ricade / ricade parzialmente / ricade integralmente, nelle aree mappate nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI - ovvero da analoghi strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto).
- di aver sviluppato i seguenti livelli/fasi della Verifica di Compatibilità Idraulica:
- Preliminare;
 - Semplificata;
 - Completa.
- di avere adeguatamente motivato, a seguito della Verifica Preliminare, l'esclusione dai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica.
- di avere adeguatamente motivato l'utilizzo della sola Verifica Semplificata, senza necessità della Verifica Completa.
- in caso di sviluppo delle analisi con la Verifica Completa, di aver individuato la pericolosità idraulica che contraddistingue l'area interessata dallo strumento di pianificazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.
- che lo strumento di pianificazione/trasformazione/intervento ricade nella seguente classe (rif. Tab. 1, Titolo III, dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) – barrare quella maggiore:
- trascurabile impermeabilizzazione potenziale;
 - modesta impermeabilizzazione potenziale;
 - significativa impermeabilizzazione potenziale;
 - marcata impermeabilizzazione potenziale.
- di aver definito le misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica, conformemente ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.
- che la valutazione delle misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale.
- che le misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica sono quelle migliori conseguibili in funzione delle condizioni esistenti, ma inferiori a quelli previsti per la classe di appartenenza (rif. Tab. 1, Titolo III), ricorrendo le condizioni di cui al Titolo IV, Paragrafo 4.1.



ASSEVERA / ASSEVERANO

- la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.
- che per ottenere tale compatibilità sono previsti interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio, dei quali è stata valutata e indicata l'efficacia.
- la compatibilità tra la trasformazione/intervento previsto e il perseguimento dell'invarianza idraulica, attraverso l'individuazione di adeguate misure compensative, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.

Luogo, data _____

Il/la dichiarante/i

MR